



Claudia Bianca Ceffa
(dottore in Giurisprudenza)

La libertà religiosa nell'Islam: la Carta araba dei diritti dell'uomo *

SOMMARIO: 1. L'iter formativo delle dichiarazioni islamiche in tema di diritti dell'uomo – 2. La Carta araba e la libertà religiosa – 3. Valutazioni conclusive - Appendice.

1 - L'iter formativo delle dichiarazioni islamiche in tema di diritti dell'uomo

Il 2008 è stato un anno molto importante che ha rappresentato un momento di svolta decisivo nel settore dei diritti fondamentali e delle libertà umane: in concomitanza infatti alla sessantesima ricorrenza dell'approvazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo si è verificato un evento della massima importanza, vale a dire l'effettiva entrata in vigore per la prima volta di una vera e propria convenzione in tema di diritti umani fondamentali, la Carta araba dei diritti dell'uomo, promossa da un'organizzazione araba a carattere regionale quale la Lega degli Stati arabi.

Sebbene la Carta costitutiva della Lega degli Stati arabi non contemplasse originariamente, in modo espresso, fra i propri obiettivi la promozione e la difesa dei diritti e delle libertà dell'uomo, ma si limitasse solo ad un generico richiamo di quei settori nei quali attuare una stretta cooperazione fra gli Stati membri¹, attualmente si può verificare come di fatto essa sia stata l'unica organizzazione regionale araba ad aver dato alla luce una Carta, ratificata ed entrata in vigore, valevole come piattaforma comune per quei principi di libertà a cui dovranno attenersi le nazioni arabe coinvolte al fine di assicurare ai rispettivi popoli la giusta garanzia dei diritti civili, economici, politici e sociali.

Nonostante le molte perplessità suscite in seno alla comunità internazionale per la rilevata presenza nella Carta araba di alcune

* Contributo segnalato dal Prof. Luciano Musselli dell'Università di Pavia.

¹ C. ZANGHÌ, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2006, pag. 455.



previsioni ritenute incompatibili con le norme di diritto internazionale e con i principali strumenti istituiti per la tutela dei diritti dell'uomo (in particolare la previsione della pena di morte per i minori² e l'equiparazione del sionismo al razzismo³), l'entrata in vigore della Carta araba è stata accompagnata da un tiepido ma generale favore a cagione del riconoscimento da parte del mondo arabo, per la prima volta in modo ufficiale, dell'esistenza di un indiscutibile nucleo di diritti fondamentali in capo all'essere umano.

Questo risultato raggiunto dalla Lega araba verso l'affermazione dei diritti umani nei paesi arabo-islamici, è stato reso principalmente possibile dall'ispirazione originaria dell'organizzazione il cui patto, sottoscritto il 22 marzo 1945⁴, ha segnato la nascita di un potente "strumento del nazionalismo arabo contro ogni forma di dominazione coloniale"⁵, caratterizzando dunque la Lega in senso laico.

Al tempo della sua fondazione infatti, la Lega araba rappresentò la prima seria vittoria del "panarabismo moderato"⁶, andando a creare un'organizzazione internazionale a carattere regionale che si poneva come obiettivi il coordinamento dell'azione politica e la salvaguardia dell'indipendenza e della sovranità degli Stati membri.

La vera e propria svolta nel campo delle attività della Lega si compì il 3 settembre 1968, anno in cui l'organizzazione decise di istituire una Commissione araba permanente per i diritti dell'uomo, la

² L'art. 7, lett. *a*, della Carta araba recita: "La pena di morte non può essere pronunciata contro persone di età inferiore ai 18 anni, salvo disposizione contraria della legge in vigore al momento del reato": una simile asserzione si pone indubbiamente in forte contrasto con quanto sancito dall'art. 6 comma 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) delle Nazioni Unite che perentoriamente afferma "Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni".

³ La preoccupante assimilazione del fenomeno del sionismo al razzismo non è solo menzionata all'interno del preambolo che introduce la Carta araba dei diritti dell'uomo, ma è un concetto riaffermato con decisione anche all'interno di una delle sue primissime disposizioni: l'art. 2, lett. *c* classifica infatti il sionismo come una limitazione alla dignità umana ed un ostacolo fondamentale alla realizzazione dei diritti dei popoli, propugnandone con fermezza la condanna e l'eliminazione.

⁴ Fanno attualmente parte della Lega degli Stati arabi 22 nazioni: Libia, Algeria, Arabia Saudita, Comore, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Bahrain, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia, Yemen.

⁵ C. ZANGHÌ, *La protezione*, cit., pag. 454.

⁶ C. ZANGHÌ, *La protezione*, cit., pag. 454.



quale, fra i suoi compiti, ancora oggi annovera la particolare funzione della “protezione dei diritti dell’uomo propri degli Arabi”⁷.

Dal 1980 la Commissione permanente, nell’ambito di una nuova consapevolezza che attraversava il mondo arabo in tema di diritti dell’uomo e che lo portava a confrontarsi con la problematica delle libertà umane, intraprese l’elaborazione di una prima Carta araba avente ad oggetto una codificazione in senso liberale e garantista dei diritti umani.

I lavori della Commissione si svolsero durante gli anni ’80 del secolo scorso in concomitanza all’attività di un’altra istituzione internazionale araba, l’Organizzazione della Conferenza Islamica, fondata nel 1969 e caratterizzata dal fatto che tutti i paesi in essa rappresentati erano, ed attualmente sono, accomunati da un’ispirazione islamica intesa in “senso politico- religioso”⁸: il 5 agosto 1990 l’O.C.I. giunse per prima alla formulazione, adozione e conseguente presentazione di un documento che avrebbe assunto il nome di “Dichiarazione del Cairo dei diritti dell’uomo nell’islam”.

Immediatamente dopo l’emanazione di quest’ultimo documento, la Commissione permanente della Lega araba decise di sviluppare nei successivi anni una nuova solenne dichiarazione in tema di libertà umane.

Tenendo conto del fatto che tutti i 22 membri della Lega degli Stati arabi fanno parte al contempo dell’Organizzazione della Conferenza Islamica, questa scelta segnalò con evidenza l’insoddisfazione della Lega, conscia della necessità di avvicinarsi maggiormente alla concezione internazionalmente condivisa dei diritti umani.

L’iter preparatorio che ha preceduto la Carta araba dei diritti dell’uomo è stato caratterizzato da un lungo periodo di elaborazione che ha portato il Consiglio della Lega ad adottare il 15 settembre 1994 una prima versione del medesimo documento, mai entrata in vigore a seguito del mancato conseguimento del richiesto numero minimo di ratifiche.

La Carta ha poi finalmente visto la luce nella sua versione definitiva nel maggio 2004, entrando in seguito a tutti gli effetti a far

⁷ C. ZANGHÌ, *La protezione*, cit., pag. 456; in particolare, sul significato della protezione dei “diritti della persona araba”, si veda F. FERDINANDO, *I diritti dell’uomo nella Lega Araba e il progetto di una Carta Araba dei Diritti dell’Uomo*, in *Rivista internazionale dei diritti dell’uomo*, 1991/3, pp. 741-744.

⁸ C. CAMPIGLIO, *Incontri di fede e culture: Precetto divino, diritti umani, legge dello Stato*, Collegio universitario S. Caterina di Siena, Pavia, 2004, pag. 133.



parte della categoria delle dichiarazioni internazionali vincolanti il 15 marzo 2008 grazie al deposito della settima e decisiva ratifica avvenuta nel gennaio dello stesso anno.

In entrambe le versioni della Carta araba infatti, in modo innovativo⁹, è stato previsto che la stessa entrasse in vigore dopo due mesi dal deposito del settimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale della Lega: la Carta una volta in vigore deve essere considerata "effettiva" per ciascuno Stato due mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione (art. 49 lettere *b* e *c*).

Al termine dell'anno 2009 la Carta araba dei diritti dell'uomo è stata ratificata da dieci Stati arabi: Algeria, Bahrain, Giordania, Libia, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen¹⁰, che hanno espresso l'impegno a modificare le proprie leggi e politiche in accordo con le disposizioni della Carta, anche in virtù dell'istituzione di un Comitato arabo dei diritti umani composto da sette membri (art. 45) avente funzioni di supervisione dell'attuazione della medesima.

La Carta araba, così come attualmente in vigore, rappresenta un notevole passo in avanti rispetto alle precedenti Dichiarazioni arabe in tema di diritti umani, come ad esempio la Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo, emanata dal Consiglio Islamico d'Europa il 19 dicembre 1981, o la Dichiarazione del Cairo dei diritti dell'uomo nell'islam, sopra citata, approvata in seno all'Organizzazione della Conferenza Islamica.

Tuttavia, in accordo con le opinioni di coloro che da sempre operano una distinzione fra partecipazione al processo di regionalizzazione dei diritti umani e codificazione degli stessi¹¹, non si può affermare che la Carta araba abbia compiutamente recepito un pieno e reale riconoscimento dei diritti e delle libertà umane, avendo talvolta mostrato di preferire nella sua compilazione un approccio ambiguo o incompleto nei riguardi di quelle particolari attestazioni di diritti che, se affermate in un documento vincolante, avrebbero potuto pericolosamente contraddirsi la logica di alcuni istituti del diritto musulmano classico.

⁹ La Carta araba, contrariamente alle precedenti Dichiarazioni promosse dalle organizzazioni arabe, rivela la sua natura di trattato internazionale proprio in virtù della previsione dello strumento della ratifica e dell' individuazione di un meccanismo di controllo sull'applicazione dei diritti in essa sanciti.

¹⁰ Il dato è stato ricavato dall'articolo "La Carta araba sui Diritti Umani" presente nel sito italiano www.arabismo.it, nella sezione attualità.

¹¹ **S. ANGIOI**, *Le dichiarazioni sui diritti dell'uomo nell'Islam*, in *I diritti dell'uomo-cronache e battaglie*, 1998/1, pag. 15.



In merito alcuni autori sostengono che “molte delle formulazioni utilizzate nel testo tentano di pervenire ad un compromesso laddove questo appaia possibile”¹²: la logica che sorregge la Carta araba risiederebbe dunque in una scelta che si orienta su una duplice direzione, evitare da una parte screzi insanabili con i paesi di maggiore rigore islamico, e dall’altra escludere quelle affermazioni troppo stridenti con la concezione universalmente consolidata dei diritti.

Non pare quindi possibile fornire una categorica smentita alla convinzione di quanti sostengono che, nella maggior parte dei casi, parlando di carte islamiche, ci si trovi dinnanzi a strumenti creati al fine di assolvere ad una funzione di natura etnica, sostanzialmente “proclamatoria o divulgatoria”¹³ del contenuto e significato della teoria islamica dei diritti dell’uomo.

A tal proposito, e ricordando che l’obiettivo primario di questo scritto consiste nel contribuire all’indagine sulla libertà religiosa nell’islam¹⁴, è necessario rammentare che per svolgere uno studio veramente esauriente all’interno del mondo musulmano dei diritti di libertà, come appunto quella religiosa, è impossibile prescindere dal richiamo alla teoria islamica o della “legittimazione islamica” dei diritti dell’uomo.

Contrariamente infatti alla posizione espressa in tema di libertà umane dalla gran parte della comunità mondiale, e fissata nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, per cui la libertà religiosa deve essere ricompresa in quel catalogo di diritti inalienabili che devono essere valutati come dotati di un valore giuridico autonomo, i diritti dell’uomo nell’islam si basano su dati fideistici. Questa circostanza si ricollega ad un concetto contenuto nel Corano e considerato fra i principi cardine del pensiero giuridico-

¹² **C. ZANGHÌ**, *La protezione*, cit., pag. 460.

¹³ **S. ANGIOI**, *Le dichiarazioni*, cit., pag. 15.

¹⁴ Per una trattazione più approfondita sul tema della libertà religiosa nell’islam si veda **S. A. ALDEEB- SAHLIEH**, *I diritti dell’uomo e la sfida dell’Islam (diagnosi e rimedi)*, in *Rivista internazionale dei diritti dell’uomo*, 1999/1, pp. 101-138, nonché del medesimo autore *I movimenti dell’attivismo islamico, la legge islamica e i diritti dell’uomo*, in *Rivista internazionale dei diritti dell’uomo*, 1997/3, pp. 461-513. Si vedano inoltre **C. ZANGHÌ**, *I diritti umani nel dialogo euro-arabo*, in *Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione*, 2007/1-2, pp. 39-47; **S. CECCANTI**, *Religione, diritti e garanzie nei Paesi arabi*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2003/1, pp. 165-179; **M. VERFAILLIE**, *Libertà religiosa e laicità dello Stato. Una prospettiva globale*, in *Coscienza e libertà*, 2004/38, pp. 70-78; **P. BRANCA**, *Islam e diritti umani. Confronto a distanza fra le posizioni di un saudita e di un tunisino*, in *Rivista internazionale dei diritti dell’uomo*, 1999/2, pp. 560-568; **R. BETTINI**, *Islam: i diritti umani fra ritardi storici e regressioni*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2006/ 153-154, pp. 105- 138.



teologico dell'islam, tradotto con l'espressione "Luogotenenza di Dio"¹⁵.

In virtù di questo concetto la sovranità appartiene solo ad Allah il quale tuttavia non è il signore immediato¹⁶ essendo infatti il suo dominio amministrato attraverso la *Shari'a*, il corpo di legislatura islamica costituito dal Corano, dalla *Sunna* (fatti o detti del Profeta) e dalle due fonti derivate, *l'igma* (il consenso della comunità dei credenti) e il *qiyas* (l'analogia), alla quale ogni musulmano deve sottomettersi.

Essendo lo stato islamico uno stato con una forte connotazione "ideologico religiosa"¹⁷, all'interno di questo l'islam non costituisce per i suoi fedeli solo una confessione, ma si traduce in tutta una serie di prescrizioni e regole che prevedono un determinato modello di comportamento civile: i dettami religiosi non esauriscono la propria efficacia all'interno dei luoghi addetti al culto, ma si impongono nella sfera familiare, culturale, giuridica e politica.

L'islam affronta la tematica dei diritti dell'uomo discostandosi da quella visione tipica del diritto naturale la quale, dichiarata universale nel 1948 forse in modo artificioso¹⁸, vede l'individuo intrinsecamente dotato di diritti e di libertà connesse alla sua figura di essere vivente: nell'islam, non potendosi scindere la religione dallo Stato e dalla relativa sfera giuridica, i diritti umani devono considerarsi come privilegi accordati da Dio alla sua creatura prediletta, l'uomo, che è

¹⁵ Il concetto di "Luogotenenza di Dio" introduce il terzo fondamento dei diritti dell'uomo nell'islam che è la nozione di halifa o califfato: con questo termine si indica la funzione vicaria che sulla terra l'uomo esercita rispetto ad Allah al fine di fare eseguire ed applicare la Sua legge.

¹⁶ C. CORDONE, *La teoria islamica dei diritti umani*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1984, pag. 581.

¹⁷ C. CORDONE, *La teoria islamica*, cit., pag. 582.

¹⁸ Caratterizzata da una concezione marcatamente individualista dei diritti dell'uomo, della storia e della società, derivante dalle rivoluzioni francese ed americana, la Dichiarazione promossa dalle Nazioni Unite custodisce un catalogo di diritti innegabilmente ispirati alla filosofia illuminista e cristiana, in particolare sotto il profilo del principio di uguaglianza e di non discriminazione. L'impronta così conferita al documento provocò il 9 dicembre 1948, giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea generale, non poche polemiche e discussioni che portarono 8 dei 58 rappresentanti degli Stati facenti allora parte delle Nazioni Unite ad astenersi durante la votazione (Sud Africa, URSS, Ucraina, Bielorussia, Cecoslovacchia, Polonia, Jugoslavia, Arabia Saudita): in particolare il rappresentante saudita contestò l'evidente mancanza, nella redazione del documento, dell'apporto della cultura islamica che pone limiti ben precisi alla teoria dei diritti dell'uomo, essendo questi ultimi di derivazione divina e non naturale.



quindi vincolato a dare loro seguito in virtù della natura divina che deriva da tale connessione.

Preso atto del carattere ultraterreno e dunque immutabile dei diritti umani nell'islam è necessario evidenziare quello che indiscutibilmente si pone come il principale limite della teoria islamica dei diritti dell'uomo che impedisce alla stessa di poter essere intesa in un'accezione veramente universale: i diritti umani, nella prevalente opinione dei giuristi islamici¹⁹, possono essere riconosciuti solo a persone dotate di piena capacità giuridica, condizione che richiede tra i propri requisiti la fede musulmana.

Alla luce di simili considerazioni si pone dunque la problematica della garanzia, nell'ambito delle dichiarazioni islamiche in tema di diritti, della libertà religiosa la quale, pur apparentemente riconosciuta all'interno della *Shari'a* (dal Corano 2, 256: "Non vi sia costrizione nella fede"), si scontra con le restrizioni derivanti dalla nozione di universalità recepita nell'ambito di quelle stesse dichiarazioni islamiche.

Le norme schiaratiche detengono infatti la peculiarità di relazionarsi in un modo assolutamente interdipendente ed indissolubile con il contenuto giuridico delle carte islamiche dei diritti dell'uomo poiché l'universalità a cui, in tali carte, si fa riferimento è *in primis* un'universalità intesa in senso islamico, comprendente pertanto una visione del mondo e della realtà sociale fortemente influenzata dalla fede.

La situazione descritta incide inevitabilmente sulla tutela apprestata alla libertà religiosa all'interno dei documenti islamici, nella misura in cui questi ultimi devono caratterizzarsi necessariamente per quell'approccio prudente ed attento a non fuoriuscire dai contenuti consentiti e dai confini tracciati dalla *Shari'a* in materia di libertà umane.

Giunti a questo punto pare opportuno, prima di analizzare più nel dettaglio la Carta araba del 2004, ripercorrere l'*iter* intrapreso dalle varie organizzazioni regionali islamiche in tema di diritti umani al fine di meglio comprendere i progressi compiuti ed i limiti ancora invalicati in relazione al diritto di libertà religiosa.

Il primo documento arabo rilevante in tema di diritti umani, nato in risposta alle sempre più pressanti interrogazioni in materia durante gli anni '70 dello scorso secolo da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è stato realizzato dal Consiglio Islamico d'Europa, un organismo avente natura meramente privata il quale, sotto la gestione

¹⁹ C. CORDONE, *La teoria islamica*, cit., pag. 584.



del diplomatico egiziano Salem Azzam, ha proclamato presso la sede dell'Unesco a Parigi il 19 settembre 1981 la Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo.

Risultato della razionalizzazione della posizione islamica sui diritti umani, la Dichiarazione in questione ha costituito un documento che, in risposta alle necessità dell'opinione pubblica musulmana, definiva i principi fondamentali e le linee generali "dell'ordine islamico"²⁰, andando così a rappresentare un testo di orientamento politico e morale.

Questa Dichiarazione, tipico esempio della teoria della legittimazione islamica dei diritti umani, offre, attraverso il puntuale richiamo delle citazioni coraniche e degli *hadith* del Profeta, una chiara dimostrazione di come i diritti caratterizzati da un contenuto potenzialmente sensibile alla *Shari'a* vengano da quest'ultima condizionati non solo dal punto di vista sostanziale ma anche interpretativo.

Questa impostazione viene confermata a partire dalla premessa del documento la quale, sancendo la matrice divina dei diritti umani in esso contenuti, afferma che

"da quattordici secoli, l'Islam ha definito in forma di Legge divina i diritti dell'uomo, sia in generale sia nelle loro implicazioni, dotandoli di garanzie sufficienti ad assicurarne la tutela".

L'impronta religiosa che permea l'intero documento è particolarmente presente in quegli articoli, 12 e 13, che trattano proprio il tema della libertà di pensiero, parola e religione.

L'art. 12, intitolato "Diritto alla libertà di pensiero, di religione e di parola", diviene quasi il simbolo di quello sforzo volto a coniugare²¹ il momento della libertà di pensiero e di credo con l'obbligo imposto in capo ad ogni musulmano di pensare in conformità alle prescrizioni della Legge islamica laddove viene sancito alla lettera *a* del medesimo articolo che

"ognuno ha il diritto di pensare e di credere ciò che vuole, (...), sempre che ciò avvenga entro i limiti generali stabiliti in proposito dalla Legge islamica (...). In effetti nessuno ha il diritto di

²⁰ **A. MERAD**, *Riflessioni sulla Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo*, in *L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, a cura di A. Pacini, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1998, pag. 129.

²¹ **S. ANGIOI**, *Le dichiarazioni*, cit., pag. 17.



propagare l'errore o di diffondere notizie tali da incoraggiare l'indecenza o da umiliare la comunità islamica”²².

Dunque, essendo il diritto di libertà religiosa fortemente connesso con il diritto di libertà di espressione, è inevitabile che quest'ultimo condizioni il primo nella misura in cui è lo stesso articolo a specificare la valenza della legge richiamata che non è di natura civilistica ma propriamente islamica.

Una menzione positiva deve però essere spesa, sempre nei riguardi del summenzionato articolo, laddove esso alla lettera *e* afferma:

“Rispettare i sentimenti di coloro che in fatto di religione, sono di diverso avviso è una delle virtù del buon musulmano. Nessuno è perciò autorizzato a schernire le credenze altrui o ad incoraggiare l'avversione della società nei suoi confronti (...).”

Passando all'analisi dell'art. 13 intitolato “Diritto alla libertà di religione”, si sottolinea come accanto al riconoscimento in capo a ciascun individuo della libertà di religione e di praticare liberamente il culto conformemente alle proprie credenze, la Dichiarazione non abbia inserito il diritto di cambiare credo, confermando dunque l'esistenza del divieto di apostasia nel mondo islamico e dell'opinione negativa²³ che, all'interno di questo, si ha di colui che, musulmano, decide di abbandonare la propria religione.

La Legge islamica, per sua natura avente effetti totalizzanti sulla vita del fedele, non ammette per i musulmani la facoltà della conversione, in quanto l'islam, affermandosi come l'unica vera religione, avrebbe per il tramite della rivelazione coranica, completato il

²² In relazione al documento stilato dal Consiglio islamico d'Europa, pare opportuno soffermarsi sulle indubbi ambiguità esistenti fra la versione araba dell'art. 12, riportata nel testo, e le diverse versioni destinate ad una traduzione occidentale: l'art. 12, nella versione francese della Dichiarazione, riporta infatti al punto *a*: “Tuttavia nessuno ha il diritto di diffondere menzogne o notizie capaci di arrecare oltraggio al comune senso del pudore, né di abbandonarsi alla calunnia o alla diffamazione, né di nuocere alla reputazione altrui”. Si ravvisa inequivocabilmente un profondo stravolgimento del senso originale dell'articolo, quasi la versione francese e quella inglese della Dichiarazione volessero esporre l'etica islamica in termini maggiormente accettabili per una mentalità moderna.

²³ La figura dell'apostata nel mondo musulmano è equiparata a quella di un traditore dell'intera comunità islamica, un soggetto nei confronti del quale è lecito combattere anche ai fini della sua eliminazione fisica, rientrando la guerra contro i *murtadd* (gli apostati appunto) fra le categorie del *Jihad*.



messaggio divino donato in tempi remoti alle genti delle tradizioni cristiana ed ebraica.

Colui che dunque abbandona la religione islamica si macchia del peccato di apostasia, venendo da quel momento considerato dalla *Umma*²⁴ un apostata, condizione che negli stati islamici comporta una serie di conseguenze giuridiche gravissime, pari in sostanza ad una morte civile dell'individuo alla quale, nei casi peggiori, può accompagnarsi quella terrena.

Dopo questa sintetica analisi del diritto di libertà religiosa nella Dichiarazione del 1981, passiamo all'esame di un'altra importante tappa del cammino dei paesi islamici in tema di diritti umani, vale a dire la Dichiarazione del Cairo dei diritti dell'uomo nell'islam, promossa dall'Organizzazione della Conferenza Islamica ed adottata il 5 agosto 1990 dalla XIX Conferenza Islamica dei ministri degli affari degli esteri.

Questo documento, che non ha mai trovato l'appoggio della Conferenza dei capi di Stato dell'O.C.I. e dunque non è mai entrato in vigore, si caratterizza per l'ispirazione islamica che lo pervade ponendosi sulla stessa linea teologica tradizionalista del precedente: ogni riferimento alla legge è inteso in senso religioso e gli articoli in esso contenuti sono direttamente tratti dalla *Shari'a* la quale dunque, come recita l'art. 25 della stessa Dichiarazione, costituisce il solo riferimento ai fini di qualunque chiarimento delle ambiguità presenti nel testo.

Anche questa Dichiarazione si apre con un preambolo che ospita una serie di importanti affermazioni in merito alla natura divina dei diritti umani: fra queste la più significativa:

“I diritti e le libertà fondamentali, nell'islam sono parte integrante della religione islamica (...) nessuno ha il diritto di violarli (...) giacché si tratta di disposizioni divine a cui attenersi”.

Per quanto concerne la libertà di religione, la Dichiarazione del Cairo del 1990 assume connotazioni ancora più marcate rispetto al documento del 1981, laddove all'argomento viene dedicato un solo articolo, il numero 10, all'interno del quale senza mezzi termini viene sancito che

“L'islam è la religione naturale dell'uomo. Non è lecito sottoporre quest'ultimo ad una qualsivoglia forma di pressione o approfittare

²⁴ Il termine *Umma* indica la comunità dei fedeli islamici non caratterizzata da alcun confine razziale, regionale o nazionale.



della sua eventuale povertà o ignoranza per convertirlo ad un'altra religione o all'ateismo":

fa da contraltare l'art. 22 che riconosce il diritto ad ogni individuo di esprimere "liberamente" la propria opinione, con la clausola però della non violazione dei principi della Legge islamica.

Si arriva così alla Carta araba dei diritti dell'uomo, la prima fra le carte islamiche menzionate²⁵ a trovare il riscontro della ratifica da parte di un numero minimo di stati per la sua entrata in vigore: il diverso destino toccato alla Carta araba del 2004 è stato reso possibile grazie all'iniziativa da parte del Consiglio della Lega degli Stati arabi nel 2003 di attualizzare la prima versione del 1994.

A causa infatti del mancato raggiungimento del numero minimo di ratifiche e dell'enorme quantità di critiche ricevute da organizzazioni non governative, arabe ed internazionali, il Consiglio della Lega, di comune accordo con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite con il quale strinse anche un accordo di assistenza tecnica, giudicò necessario incaricare la Commissione permanente dei diritti dell'uomo di studiare le più opportune modalità di riforma del documento del 1994, al fine di avviare un processo di modernizzazione ed attualizzazione del medesimo.

La Commissione pervenne in breve tempo ad un nuovo testo della Carta, adottato dal consiglio dei ministri della Lega in occasione del vertice di Tunisi durante il sedicesimo Summit dell'organizzazione, il 22 e 23 maggio 2004²⁶: rispetto al precedente il nuovo testo si caratterizza per la presenza di un numero superiore di articoli (ben dieci in più) e per alcune importanti innovazioni.

Prima di addentrarsi nell'analisi del portato degli articoli inerenti al diritto di libertà religiosa pare necessario sottolineare le più importanti caratteristiche della Carta araba che, già nella versione del 1994, facevano sperare la comunità mondiale in una nuova e più moderna presa di cognizione del mondo islamico in tema di diritti dell'uomo: il paragrafo che segue va ad esporre tali peculiarità.

2 - La Carta araba e la libertà religiosa

²⁵ I testi tradotti in italiano della Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo del 1981, della Dichiarazione del Cairo dei diritti dell'uomo nell'islam del 1990, nonché della Carta araba dei diritti dell'uomo del 1994, sono integralmente riportati all'interno del volume a cura di A. PACINI, *L'islam e il dibattito*, cit.

²⁶ C. ZANGHÌ, *La protezione*, cit., pag. 462.



L'elemento di maggiore novità del testo della Carta araba, presente in entrambe le sue due versioni, rispetto alle carte islamiche precedenti, è l'accurata omissione di qualunque riferimento alla *Shari'a*, essendovi solo nel preambolo un fugace richiamo alla legislazione religiosa con riguardo ai "principi eterni di fratellanza, egualanza e tolleranza stabiliti dalla *Shari'a* e dalle altre religioni celesti": dunque la Carta, decidendo di non legare le proprie disposizioni a considerazioni religiose²⁷, sceglie di caratterizzarsi per un'impronta fortemente laica.

Il distacco dalla teorizzazione puramente confessionale dei diritti dell'uomo apparve fin da subito un'inversione di tendenza rispetto alle precedenti dichiarazioni arabe, anche in virtù della presenza dell'importante affermazione contenuta all'interno della Carta araba del 1994 "Il popolo è la fonte del potere": è palese la rivoluzione operata da questa asserzione se ci si sofferma a riflettere sul fatto che questa può considerarsi la prima vera volta in cui, in un testo ufficiale, si sviluppa il fondamentale passaggio dalla "legittimazione islamica del potere alla legittimazione democratica"²⁸.

L'affermazione menzionata, contenuta all'interno dell'art. 19 del testo del 1994, segnava dunque un momento di grande importanza nell'ambito dell'evoluzione del pensiero politico e giuridico islamico, operando per la prima volta un netto distacco dal concetto di *Umma* (comunità mondiale dei fedeli musulmani) ed attribuendo in modo innovativo al termine "legge", un significato non più religioso ma civile.

Altri elementi fortemente innovativi si riscontrano, sempre in entrambe le versioni della Carta, nella previsione di un meccanismo di controllo sull'operato degli Stati membri, vale a dire l'istituzione di un Comitato di esperti di diritti dell'uomo composto da sette persone aventi il compito di esaminare i rapporti presentati dagli Stati della Lega in merito all'osservazione ed alla vigilanza sul rispetto dei diritti umani all'interno degli stessi Stati.

Si osserva che il Comitato descritto non può essere realmente considerato un effettivo strumento di tutela dei diritti umani riconosciuti nella Carta, non prevedendo quest'ultima al suo interno né meccanismi di pubblicità delle violazioni perpetrate dagli Stati né un circuito giurisdizionale in grado di soddisfare la richiesta di tutela delle persone attraverso una presentazione di ricorsi a livello sia individuale che statale.

²⁷ A. CILARDO, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le associazioni islamiche italiane*, ESI, Napoli, 2002, pag. 158.

²⁸ A. CILARDO, *Il diritto islamico*, cit., pag. 159.



Non meno importante rispetto ai suoi articoli è il preambolo della Carta araba, mantenuto sostanzialmente inalterato nelle due versioni del 1994 e del 2004, menzionante principi quali quello della dignità umana, dell'autodeterminazione dei popoli, della tolleranza e della fratellanza fra gli individui: da segnalare l' importante menzione della legge, scevra da ogni riferimento religioso, ritenuta dalla Carta quale contributo importante "per la protezione dei diritti umani universali ed interconnessi".

Questa insperata modernità caratterizzante il preambolo subisce una brusca battuta d'arresto a causa della rilevata presenza di una chiara assimilazione del sionismo al razzismo, entrambi rigettati in quanto costituenti violazione dei diritti umani e minaccia alla pace mondiale: questa posizione si rafforza all'interno del testo della Carta laddove, all'art. 1 della versione del '94 e all'art. 2 di quella più recente, si stabilisce che "il razzismo, il sionismo, l'occupazione e il controllo straniero sono una limitazione della dignità umana ed un impedimento essenziale all'esercizio dei diritti fondamentali dei popoli ed è doveroso condannare tali pratiche al fine di eliminarle"²⁹.

Il preambolo di entrambe le versioni della Carta si conclude con un richiamo espresso ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, delle disposizioni dei due Patti ONU sui diritti civili e politici ed economici, sociali e culturali del 1966 ed infine ai principi insiti nella Dichiarazione del Cairo del 1990 promossa dall'Organizzazione della Conferenza Islamica che viene così ad assumere, almeno nell'ambito della Lega araba un rilievo ufficiale.

Indubbiamente un rinvio così esteso a documenti internazionali animati da asserzioni di principi e di libertà a volte in completo contrasto tra loro (è sufficiente pensare alle affermazioni discordanti in materia di libertà religiosa contenute nell'art. 18 della Dichiarazione del 1948 e nell'art. 10 della Dichiarazione del Cairo) fa presumere che i redattori della Carta araba abbiano inteso trovare un diplomatico punto di equilibrio, derivante molto probabilmente anche dalla consapevolezza che almeno sette degli Stati della Lega non hanno mai

²⁹ È da sottolineare, in relazione a questa parte del preambolo, che una simile asserzione si pone in netto contrasto con la risoluzione n. 46/86 approvata dall'ONU il 16 dicembre 1991 con la quale l' Assemblea generale ha provveduto a revocare la risoluzione n. 3379 (XXX) adottata il 10 novembre 1975, denominata "Eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale" che poneva sullo stesso piano il sionismo, l'apartheid, l'occupazione straniera e il neocolonialismo.

È possibile leggere il testo di entrambe le risoluzioni sul sito ufficiale dell'ONU: <http://www.un.org/documents/resga.htm>.



ratificato i Patti ONU del 1966: ad ogni modo non si riesce a spiegare la logica di un rinvio ad un documento rappresentante un indubbio passo indietro sulla via della moderna affermazione dei diritti umani.

Esamine le peculiarità della Carta araba dei diritti dell'uomo, interessa ora in questa sede verificare il reale portato della tutela in essa apprestata al diritto di libertà religiosa: a tal scopo appare opportuno analizzare i corrispondenti articoli in entrambe le versioni della dichiarazione in analisi.

Nella sua prima formulazione la Carta araba dedicava alle libertà di credo, pensiero ed opinione gli artt. 26 e 27, il combinato disposto dei quali assicurava ad ogni persona, fatte salve le possibili restrizioni applicabili per legge, il generale riconoscimento di tali libertà con l'ulteriore garanzia del diritto di praticare i propri culti religiosi senza pregiudizio dei diritti altrui.

L'art. 30 della Carta araba nella versione del 2004, avvicinandosi maggiormente ai contenuti descritti nell'art. 18 della Dichiarazione universale promossa dalle Nazioni Unite, riconosce non solo in capo ad ogni persona il diritto alle libertà di pensiero credo ed opinione ma anche il diritto di manifestare il culto tanto individualmente che collettivamente: la disposizione presenta però una grave lacuna laddove non aggiunge la necessaria specificazione "tanto in pubblico che in privato"³⁰.

Ciò che invece ha continuato seriamente a compromettere, andando di fatto a mutilare in entrambe le versioni della Carta, l'effettivo riconoscimento del diritto di libertà religiosa è stata la costante omissione di un articolo o quanto meno di una specifica disposizione riguardante il diritto di mutare la propria fede (previsto invece espressamente dall'art. 18³¹ della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo).

L'impossibilità di inquadrare come componente essenziale del diritto di libertà religiosa un'azione ritenuta fra le più peccaminose dal diritto islamico classico, piuttosto che la ragionata necessità da parte dei componenti della Commissione di non provocare ulteriori diffidenze nell'ambito della comunità degli Stati membri della Lega, causando un

³⁰ C. ZANGHÌ, *La protezione*, cit., pag. 465.

³¹ Si ricorda come l'art. 18 sia stata una delle tante norme, fra le quali anche l'art. 16, che in sede di approvazione della Dichiarazione del 1948 provocarono più discussioni fra gli Stati partecipanti, riflettendo a giudizio dei rappresentanti dei paesi islamici, in particolar modo dell'esponente saudita, una prevalente impostazione occidentale dei diritti contemplati a scapito della teoria secondo la quale l'islam è per un musulmano la religione naturale dalla quale non è consentito allontanarsi.



probabile ulteriore mancato numero di ratifiche per l'entrata in vigore del documento, possono costituire le più probabili spiegazioni dell'omissione nell'art. 30 di una previsione in merito al diritto di cambiare la propria religione.

La libertà di manifestare e di praticare il proprio culto può essere soggetta, secondo il medesimo articolo, ad una serie di limitazioni prescritte per legge atte a tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico, la salute, la morale, i diritti e le libertà altrui: il termine legge è qui inteso come *quanun* o legge civile, vale a dire legge interna degli Stati membri ratificanti.

3 - Valutazioni conclusive

Nonostante i buoni propositi espressi durante i lavori dalla Commissione araba permanente e le speranze risposte in questo primo documento ratificato, simbolo della presa di cognizione del mondo islamico sul tema dei diritti umani, è evidente che la piena affermazione del diritto di libertà religiosa sembra essere ancora molto lontana, non riuscendo tale diritto a scavalcare l'impostazione confessionale della sua matrice legislativa³², la *Shari'a*.

È opinione di alcuni³³ che fino a quando la *Shari'a* continuerà ad influenzare, per il ruolo che assume nel processo di socializzazione nei paesi islamici, i comportamenti individuali e collettivi delle popolazioni di quei luoghi, indipendentemente dallo *status* riconosciutole formalmente nei diversi sistemi giuridici, i relativi Stati non riusciranno ad introiettare nel proprio sistema di valori quella consapevolezza che è in grado di determinare la fondamentale scissione fra la sfera pubblica e quella religiosa.

Finché la religione non sarà concepita dagli Stati a maggioranza islamica in senso non più fideista ma razionale, vale dire fino a quando l'islam e il diritto musulmano continueranno a tessere quell'intimo rapporto che porta la maggioranza degli studiosi del settore a scrivere "Là dove il diritto islamico cessa di essere applicato, l'islam viene a cessare"³⁴, nessuna differenza per il diritto di libertà religiosa potrà mai

³² Al riguardo parla di *Shari'a* come "religione legale" **L. MUSSELLI**, *Islam, diritto e potere*, in *Il Polittico*, anno LXXII/2, 2007, pag. 8.

³³ **A. AN-NA'TIM**, *Il conflitto fra la Shari'a e i moderni diritti dell'uomo*, in *L'islam e il dibattito*, cit., pag. 103.

³⁴ **D. RENÉ, C. JAUFFRET-SPINOSI**, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Cedam, Padova, 1978, pag. 378.



determinarsi a seguito dell'esistenza di documenti quali ad esempio la Carta araba dei diritti dell'uomo.

Solo infatti una piena maturazione del concetto di secolarizzazione potrà condurre al pieno godimento nei paesi islamici del prezioso diritto all'autodeterminazione a livello personale anche in campo religioso: fino a quel momento gli Stati del bacino arabo troveranno sempre estreme difficoltà a compiere quelle attività proprie di uno Stato post-secolarizzato, quali ad esempio l'elaborazione di carte laiche sui diritti umani.

Ad oggi non si può sfuggire alla considerazione per cui la libertà religiosa, alla luce di tutte le sue naturali implicazioni, fra le quali il diritto all'espressione di un sincero convincimento individuale, si traduce nei paesi a maggioranza islamica o in un delitto punibile sulla base di una codificazione penale (Oman, Arabia Saudita, Nigeria, Sudan), o nei migliori dei casi, in un atto lecito che conduce ad ogni modo anche negli Stati più moderni e moderati ad una lenta e drammatica emarginazione sociale attraverso l'uso di strumenti quali la pressione psicologica e l'intimidazione.

Concludendo lo sforzo compiuto dalla Lega degli Stati arabi, coagulatosi nell'entrata in vigore della Carta araba, è l'inequivocabile sintomo di una nuova tendenza nel mondo islamico che potrà avere una sola direzione, ovvero quella del sempre maggiore recepimento a livello mondiale del messaggio dei diritti umani così come definito dall'ONU: come l'acqua che timidamente, goccia dopo goccia, scava la pietra, anche il tema dei diritti umani conquisterà, almeno si spera, un ruolo centrale negli Stati a matrice islamica ed è verosimile che nel momento in cui tali logiche giuridiche si saranno affermate, la ricerca verso una comune impostazione per la tutela universale dei diritti e delle libertà inviolabili degli uomini avrà come risultato l'approvazione di documenti e di carte i cui contenuti saranno fonte di uguale garanzia per ogni individuo, a prescindere dalla fede religiosa di appartenenza.



APPENDICE

Carta araba dei diritti dell'uomo³⁵

Lega degli Stati arabi, Tunisi maggio 2004

PREAMBOLO

Muovendo dalla fede della Nazione araba nella dignità dell'uomo che Dio ha onorato sin dalla creazione del mondo e dal fatto che la patria araba è la culla delle religioni e delle civiltà i cui nobili valori hanno consacrato il diritto dell'uomo ad una vita dignitosa fondata sulla libertà, la giustizia e l'eguaglianza,

Allo scopo di realizzare i principi eterni della fratellanza, egualanza e della tolleranza tra gli essere umani consacrati dall'Islam e dalle altre religioni rivelate,

Fieri dei valori e dei principi umanitari che la Nazione araba ha stabilito lungo il corso della sua lunga storia, i quali hanno avuto un ruolo determinante nella diffusione della scienza tra l'Oriente e l'Occidente, facendo della regione araba la meta del mondo intero e la destinazione privilegiata delle persone in cerca di sapere e di saggezza,

Avendo fede nell'unità della patria araba la quale lotta per la propria libertà e difende il diritto delle nazioni all'autodeterminazione, alla salvaguardia delle proprie ricchezze e al loro sviluppo; avendo fede ugualmente nella sovranità della legge e nel suo contributo alla protezione dei diritti dell'uomo considerati nella loro universalità e complementarietà e nella convinzione che il godimento per l'essere umano della libertà, della giustizia e dell'egualanza delle opportunità è il parametro di misurazione di ogni società,

Rigettando tutte le forme di razzismo e il sionismo che costituiscono una violazione dei diritti dell'uomo ed una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale, coscienti dello stretto legame esistente tra i diritti dell'uomo, la pace e la sicurezza internazionali, riaffermando i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le disposizioni del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e tenendo conto della Dichiarazione del Cairo sui diritti dell'uomo nell'Islam,

Gli **Stati firmatari** della Carta hanno concordato quanto segue:

³⁵ Il testo è stato tradotto in italiano dalla versione francese (non ufficiale) della Carta araba dei diritti dell'uomo, consultabile sul sito www.aidh.org, nella sezione "Bibliotheque Jeanne Hersch", sotto la voce "trattati arabi".

[n.d.r.: La Carta è stata adottata il 15 settembre 1994 con la Risoluzione n. 5437 dal Consiglio della Lega degli Stati Arabi, ed è stata emendata in occasione del Summit della Lega Araba del 22-23 maggio 2004. È entrata in vigore il 15 marzo 2008]



Articolo primo

La presente Carta mira, nell'ambito dell'identità nazionale degli Stati arabi e del sentimento d'appartenenza ad una comune civiltà, a realizzare i seguenti obiettivi:

- a) Porre i diritti dell'uomo al centro delle preoccupazioni nazionali degli Stati arabi in modo da farne dei grandi ideali che orientino la volontà dell'individuo entro codesti Stati e che gli permettano di migliorare la sua realtà in accordo con i nobili valori umani;
- b) Educare l'essere umano nell'ambito degli Stati arabi all'orgoglio della sua identità, alla fedeltà verso la sua patria e all'attaccamento alla sua terra, alla sua storia e ai suoi interessi comuni e far in modo che assimili una cultura di fraternità umana, di tolleranza e di apertura verso gli altri, conformemente ai principi e ai valori universali e a quelli che sono proclamati negli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo;
- c) Preparare le nuove generazioni negli Stati arabi a una vita libera e responsabile in una società civile solidale fondata sull'equilibrio tra la coscienza dei diritti e il rispetto dei doveri e retta dai valori dell'eguaglianza, tolleranza e moderazione;
- d) Radicare il principio secondo cui tutti i diritti dell'uomo sono universali, indivisibili, interdipendenti e indissociabili.

Articolo 2

- a) Tutti i popoli hanno il diritto all'autodeterminazione, ad essere padroni delle loro ricchezze e risorse, a scegliere liberamente il proprio sistema politico e a perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale;
- b) Tutti i popoli hanno il diritto di vivere nella garanzia della sovranità nazionale e dell'unità territoriale;
- c) Tutte le forme di razzismo, il sionismo, l'occupazione e la dominazione straniera costituiscono una limitazione alla dignità umana ed il maggiore ostacolo all'esercizio dei diritti fondamentali dei popoli; è imperativa la condanna di simili pratiche in tutte le loro forme e la speranza della loro eliminazione;
- d) Tutti i popoli hanno il diritto di resistere all'occupazione straniera.

Articolo 3

- a) Ciascuno Stato parte della presente Carta si impegna a garantire a tutte le persone rientranti nella sua giurisdizione il diritto di godere dei diritti e delle libertà enunciate dalla presente Carta senza alcuna distinzione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la credenza religiosa, l'opinione, il pensiero, l'origine nazionale o sociale, la fortuna, la nascita o l'handicap fisico o mentale;
- b) Gli Stati aderenti alla presente Carta adottano le misure necessarie per garantire l'effettiva uguaglianza nell'esercizio di tutti i diritti e di tutte le libertà consacrate da codesta Carta, in guisa tale da assicurare una protezione contro tutte le forme di discriminazione fondate su uno qualunque dei motivi menzionati al precedente paragrafo;
- c) L'uomo e la donna sono uguali sul piano della dignità umana, dei diritti e dei doveri nel quadro della distinzione positiva stabilita a vantaggio della donna dalla



Sharia islamica e dalle altre leggi divine e dalla legislazione e dagli strumenti internazionali. In conseguenza, ciascuno Stato parte della presente Carta si impegna a prendere tutte le misure necessarie per garantire le pari opportunità e l'uguaglianza effettiva tra l'uomo e la donna nell'esercizio di tutti i diritti enunciati dalla presente Carta.

Articolo 4

- a) In caso di situazione di emergenza eccezionale costituente pericolo per l'esistenza della nazione e proclamata da un atto ufficiale, gli Stati parti della presente Carta possono prendere, nella stretta misura in cui la situazione lo esiga, disposizioni che derogano agli impegni contratti in virtù della Carta, a condizione che tali disposizioni non contrastino con altri doveri che incombono loro in virtù del diritto internazionale e non comportino alcuna discriminazione fondata sul solo motivo della razza, del colore, del sesso, della lingua, della religione o dell'origine sociale;
- b) Nessuna deroga alle disposizioni seguenti è autorizzata, in caso di situazione d'urgenza eccezionale: articoli 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 30, 20, 22, 27, 28, 29. Inoltre le garanzie giudiziarie necessarie per la protezione di questi diritti non possono essere sospese;
- c) Ogni Stato parte della presente Carta che esercita il diritto di deroga informa immediatamente gli altri Stati aderenti alla Carta, per mezzo dell'intermediazione del Segretario generale della Lega degli Stati arabi, delle disposizioni alle quali esso deroga e dei motivi della deroga stessa. Informa ugualmente con lo stesso procedimento, del termine della deroga alla data alle quale questi intervengono.

Articolo 5

- a) Il diritto alla vita è un diritto proprio di tutte le persone umane;
- b) La legge protegge tale diritto e nessuno sarà privato arbitrariamente della sua vita.

Articolo 6

La pena di morte non può essere pronunciata che per i crimini più gravi conformemente alle leggi in vigore al momento della commissione del fatto ed in virtù di un giudizio definitivo reso da un tribunale competente. Ogni persona condannata alla pena di morte ha il diritto di sollecitare la grazia o l'alleggerimento della pena.

Articolo 7

- a) La pena di morte non può essere pronunciata contro persone di età inferiore ai 18 anni, salvo disposizione contraria della legge in vigore al momento del delitto;
- b) La pena di morte non può essere eseguita su una donna in stato di gravidanza fino al parto o su una donna che allatta se non al termine dei due anni dalla data del parto, in ogni caso l'interesse del minore prevale.

Articolo 8

- a) Nessuno può essere sottoposto a torture fisiche o mentali o a trattamenti crudeli, inumani, umilianti o degradanti;



b) Ciascuno Stato parte protegge tutti gli individui nell'ambito della sua giurisdizione da simili pratiche e adotta misure efficaci per prevenirle. Tali atti o la partecipazione a detti atti sono considerati come crimini imprescrittibili puniti dalla legge. Ciascuno Stato parte garantisce nel proprio sistema giuridico il risarcimento alla vittima di un atto di tortura e il diritto ad una riabilitazione e ad un indennizzo.

Articolo 9

È vietato sottoporre chiunque ad esperimenti medici o scientifici o utilizzare i suoi organi senza il suo libero consenso e la sua piena conoscenza delle conseguenze che possono risultare da ciò, essendo inteso che le regole etiche, umanitarie e professionali, devono essere osservate e che le procedure mediche naturalmente preposte a garantire la sicurezza personale degli interessati, conformemente alle leggi pertinenti in vigore in ciascuno Stato parte, devono essere rispettate. Il commercio degli organi umani è vietato quali che siano le circostanze.

Articolo 10

a) La schiavitù e la tratta degli esseri umani sono vietate in tutte le loro forme e punite dalla legge. Nessuno può essere tenuto in schiavitù o assoggettato quali che siano le circostanze;

b) Il lavoro forzato, la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione o di sfruttamento sessuale, lo sfruttamento della prostituzione altrui e tutte le altre forme di sfruttamento, così come lo sfruttamento dei bambini nei conflitti armati, sono vietati.

Articolo 11

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge ed hanno il diritto di godere della sua protezione senza alcuna distinzione di sorta.

Articolo 12

Tutte le persone sono uguali dinanzi alla giustizia. Gli Stati parti garantiscono l'indipendenza della giustizia e la protezione dei giudici contro qualunque ingerenza, pressione o minaccia. Essi garantiscono ugualmente a tutti gli individui sul loro territorio l'accesso a tutti i gradi della giurisdizione.

Articolo 13

a) Ciascuno ha diritto ad un processo equo nel quale sono assicurate sufficienti garanzie e condotto da un tribunale competente, indipendente ed imparziale preconstituito per legge che deciderà la fondatezza di tutte le accuse in materia penale dirette contro la sua persona o si pronuncerà sui suoi diritti o i suoi obblighi. Ciascuno Stato parte garantisce a chiunque non abbia le risorse necessarie un aiuto giuridico per permettere la difesa dei propri diritti;

b) Il processo è pubblico salvo i casi eccezionali quando lo esiga la giustizia all'interno di una società rispettosa delle libertà e dei diritti dell'uomo.



Articolo 14

- a) Tutti gli individui hanno il diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere oggetto d'un arresto, di una perquisizione o di una detenzione arbitraria senza mandato legale;
- b) Nessuno può essere privato della sua libertà, se non per i motivi e nei casi previsti preventivamente dalla legge e conformemente alle procedure fissate;
- c) Ciascun individuo arrestato sarà informato, al momento del proprio arresto, in una lingua che comprende, delle ragioni di questo provvedimento, riceverà immediatamente avviso di tutte le accuse promosse contro di lui e ha il diritto a prendere contatti con i propri parenti;
- d) Ciascuna persona privata della sua libertà in conseguenza di un arresto o di una detenzione ha il diritto di domandare di essere sottoposta ad un esame medico e deve essere informata di questo diritto;
- e) La persona arrestata o detenuta per un capo d'accusa penale è condotta nel più breve tempo possibile davanti ad un giudice o ad un funzionario abilitato dalla legge a esercitare tali funzioni giudiziarie e dovrà essere giudicata in un tempo ragionevole o liberata. La sua liberazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la sua comparizione all'udienza. La detenzione provvisoria non deve essere in alcun caso la regola;
- f) Chiunque sia privato della sua libertà per arresto o detenzione ha diritto di presentare ricorso davanti ad un tribunale competente al fine che questo stabilisca senza ritardo sulla legittimità dell'arresto o della detenzione e ordini la sua liberazione se l'arresto o la detenzione è illegale;
- g) Ciascuna persona vittima di un arresto o di una detenzione arbitraria o illegale ha il diritto al risarcimento.

Articolo 15

Non possono esistere infrazioni né pene che in virtù di un testo di legge adottato preliminarmente; la legge più favorevole all'accusato è applicata in tutti i casi.

Articolo 16

Chiunque accusato di un reato è presunto innocente finché la sua responsabilità non sia stata stabilita da un giudizio definitivo conforme alla legge ed ha diritto nel corso dell'istruttoria e durante il processo almeno alle garanzie seguenti:

- a) Diritto di essere informato immediatamente in modo dettagliato ed in una lingua che possa comprendere della natura delle accuse promosse contro di lui;
- b) Diritto di disporre di un tempo e delle facilitazioni sufficienti per preparare la propria difesa e di prendere contatti con i propri parenti;
- c) Diritto di essere giudicato in sua presenza davanti al giudice naturale e di difendersi lui stesso o con l'assistenza di un avvocato di sua scelta con il quale può comunicare in tutta libertà e riservatezza;
- d) Diritto di beneficiare gratuitamente dell'assistenza di un avvocato per difendersi se non può farlo lui stesso o se l'interesse della giustizia lo esige e diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza;



- e) Diritto di interrogare lui stesso o di fare interrogare dal suo difensore i testimoni a carico e di ottenere la comparizione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- f) Diritto di non essere forzato a testimoniare contro sè stesso o a dichiararsi colpevole;
- g) Diritto, se è dichiarato colpevole di un reato, di fare appello conformemente alla legge davanti ad un'istanza giudiziaria superiore;
- h) Diritto a che la sicurezza della sua persona e della sua vita privata siano rispettate in tutte le circostanze.

Articolo 17

Ciascuno Stato parte garantisce in particolare a ciascun bambino a rischio o con tendenze delinquenziali accusato di un reato il diritto ad un regime giudiziario speciale per minori per tutta la durata del procedimento, del processo e dell'applicazione del giudizio ed a un trattamento speciale compatibile con la sua età e che rispetti la sua dignità, faciliti la sua riabilitazione e il suo inserimento e gli permetta di giocare un ruolo costruttivo nella società.

Articolo 18

Nessuna persona, della quale sia stata accertata l'incapacità di adempiere ad un dovere contrattuale, sarà imprigionata.

Articolo 19

- a) Nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso reato. Coloro che siano oggetto di una tale procedura hanno il diritto di contestarne la legalità e di chiedere la propria liberazione;
- b) Qualunque imputato la cui innocenza sia stata stabilita da un giudizio definitivo ha il diritto di essere indennizzato per il pregiudizio che ha subito.

Articolo 20

- a) Ciascuna persona privata della sua libertà è trattata con umanità e con il rispetto della dignità inherente la persona umana;
- b) Gli indagati sono separati dai condannati e sono trattati in maniera compatibile con la loro condizione di persona non condannata;
- c) Il regime penitenziario ha per scopo il pentimento ed il reinserimento sociale dei prigionieri.

Articolo 21

- a) Nessuno sarà oggetto di intromissione arbitraria o illegale della sua vita privata, della sua famiglia, del suo domicilio o della sua corrispondenza né di attentato al suo onore o alla sua reputazione;
- b) Ogni persona ha diritto alla protezione della legge contro una tale intromissione o tentativo.



Articolo 22

Ciascuna persona ha diritto al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 23

Ciascuno Stato parte della presente Carta garantisce un mezzo di ricorso utile a ciascuna persona i cui diritti o le cui libertà riconosciute dal presente documento siano stati violati anche se la violazione è stata commessa da persone operanti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 24

- a) Ciascun cittadino ha diritto di praticare liberamente un'attività politica;
- b) Ciascun cittadino ha il diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici direttamente o con l'intermediazione dei rappresentanti liberamente scelti;
- c) Ciascun cittadino ha diritto di presentarsi come candidato o di scegliere i suoi rappresentanti nelle elezioni libere e regolari e in condizioni di uguaglianza fra tutti i cittadini assicuranti la libera espressione della loro volontà;
- d) Tutti i cittadini hanno diritto di beneficiare della possibilità di accedere in condizioni di egualanza con gli altri alle funzioni pubbliche del proprio paese nel rispetto della parità delle opportunità;
- e) Ciascuno ha il diritto di costituire liberamente delle associazioni con altri e di aderirvi;
- f) Ciascun cittadino ha il diritto alla libertà di riunione ed alla libertà di assembramento pacifico;
- g) L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto che delle sole restrizioni imposte conformemente alla legge e che sono necessarie in una società rispettosa delle libertà e dei diritti dell'uomo per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la salute pubblica o la moralità pubblica o per salvaguardare i diritti e le libertà altrui.

Articolo 25

Le persone appartenenti a minoranze non possono essere private del diritto di godere della loro cultura, di usare la propria lingua e di mettere in pratica i principi della propria religione; la legge regolamenta l'esercizio di questi diritti.

Articolo 26

- a) Chiunque si trovi legalmente sul territorio di uno Stato parte gode della libertà di circolazione e sceglie liberamente il luogo della sua residenza, qualunque essa sia in quel territorio, nel rispetto delle leggi in vigore;
- b) Nessuno Stato parte espellerà una persona che non abbia la sua nazionalità ma che si trovi legalmente sul suo territorio, se non in forza di una decisione presa in conformità della legge e dopo aver dato, salvo che ostino motivi di sicurezza nazionale, la possibilità di ricorrere alle autorità competenti; sono vietate in ogni caso le espulsioni di massa.



Articolo 27

- a) A nessun individuo può essere arbitrariamente o illegalmente impedito di lasciare un paese quale che sia, compreso il proprio, di soggiornare in una determinata regione o di essere costretto a risiedere in un dato paese;
- b) Nessuno può essere esiliato dal proprio paese o privato del diritto di ritornarvi.

Articolo 28

Ciascuno ha diritto di domandare l'asilo politico a un altro paese per sfuggire alla persecuzione; questo diritto non può essere esercitato da una persona perseguitata per una infrazione di diritto comune. È vietato estrarre i rifugiati politici.

Articolo 29

- a) Ogni persona ha il diritto ad una nazionalità e nessuno può essere privato arbitrariamente o illegalmente della propria nazionalità;
- b) Gli Stati membri prenderanno, conformemente alla loro legislazioni relative alla nazionalità, le misure che essi giudicheranno appropriate per permettere ai bambini di acquistare la nazionalità della madre, tenendo conto in tutti casi dell'interesse del bambino;
- c) Nessuno si vedrà negato il diritto di acquistare un'altra nazionalità tenendo debito conto delle procedure giuridiche in vigore nel suo paese.

Articolo 30

- a) Ognuno ha diritto alla libertà di pensiero, di credo e di religione e non può essere oggetto di alcuna restrizione non prevista dalla legge;
- b) La libertà di manifestare la sua religione o le sue convinzioni o di praticare individualmente o collettivamente i riti della sua religione non può essere oggetto che delle sole restrizioni previste dalla legge che sono necessarie in una società tollerante e rispettosa delle libertà e dei diritti dell'uomo per la protezione della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della salute pubblica o della moralità pubblica o delle libertà e dei diritti fondamentali altrui;
- c) I genitori o i tutori assicurano liberamente l'educazione religiosa e morale dei loro figli.

Articolo 31

Il diritto alla proprietà privata è garantito a ciascuno ed è vietato in tutti i casi confiscare arbitrariamente o illegalmente in tutto o in parte i beni di una persona

Articolo 32

- a) La presente Carta garantisce il diritto all'informazione e la libertà di opinione e di espressione ed il diritto di ricercare, di ricevere e di diffondere delle informazioni con ogni mezzo, senza considerazioni di frontiere geografiche;



b) Questi diritti e libertà sono esercitati nel quadro dei principi fondamentali della società e sono sottomessi alle sole restrizioni necessarie al rispetto dei diritti e della reputazione altrui ed alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute pubblica o della moralità pubblica.

Articolo 33

a) La famiglia è la cellula naturale fondamentale della società; essa è fondata sul matrimonio tra uomo e donna; il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le regole e le condizioni disciplinanti il matrimonio è riconosciuto all'uomo e alla donna a partire dal momento in cui sono nell'età di contrarre matrimonio. Non può esserci matrimonio senza il pieno e libero consenso delle due parti. La legislazione in vigore regolamenta i diritti e i doveri dell'uomo e della donna in preparazione del matrimonio, durante il matrimonio e fino alla sua dissoluzione;

b) Lo Stato e la società garantiscono la protezione della famiglia e il rafforzamento dei suoi legami, la protezione dei suoi membri, l'interdizione di tutte le forme di violenza e di crudeltà nelle relazioni tra i suoi membri in particolare nei confronti della donna e del bambino. Essi garantiscono ugualmente alla madre, al bambino, alle persone anziane ed alle persone con bisogni particolari la protezione e l'assistenza necessarie e assicurano agli adolescenti e ai giovani le migliori opportunità di sviluppo fisico e mentale;

c) Gli Stati parti prendono tutte le disposizioni legislative, amministrative e giudiziarie richieste per assicurare la protezione, la sopravvivenza e il benessere del bambino in un clima di libertà e di dignità e per fare in modo che il suo interesse preminente sia, in tutte le circostanze, il criterio alla base di tutte le misure che lo riguardano quando si tratti di un bambino a rischio o di un bambino tendente alla delinquenza;

d) Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per garantire ugualmente ai giovani il diritto di esercitare un'attività sportiva.

Articolo 34

a) Il diritto al lavoro è un diritto naturale di ciascun cittadino. Lo Stato si sforza di assicurare nella misura del possibile un impiego al più grande numero di richiedenti garantendo la produzione, la libertà del lavoro e l'eguaglianza delle opportunità senza distinzione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, la lingua, l'opinione politica, l'appartenenza a un sindacato, l'origine nazionale, l'origine sociale, handicap o altre situazioni;

b) Ciascun lavoratore ha il diritto di fruire di condizioni di lavoro giuste e favorevoli che assicurano un salario tale da consentirgli di provvedere ai suoi bisogni essenziali e a quelli della sua famiglia e che fissano le ore del lavoro e del riposo, i congedi retribuiti e le regole per preservare l'igiene e la sicurezza del lavoro e la protezione delle donne, dei bambini e delle persone handicappate nell'ambito del lavoro;

c) Gli Stati parti riconoscono il diritto del bambino di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere assegnato ad alcun lavoro potenzialmente pericoloso o suscettibile d'ostacolare la sua educazione o di nuocere alla sua salute, al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. A questo fine, tenuto conto



delle disposizioni degli altri strumenti internazionali pertinenti gli Stati parti, in particolare:

- 1) fissano un'età minima di ammissione al lavoro;
 - 2) approvano una regolamentazione appropriata degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
 - 3) prevedono delle pene o altre sanzioni appropriate per assicurare l'applicazione effettiva del presente articolo.
- d) É vietato fare distinzioni tra uomo e donna nell'esercizio del diritto di beneficiare in maniera effettiva di una formazione, di un impiego, della protezione del lavoro e di un salario uguale per un lavoro di valore e di qualità eguali;
- e) Ciascuno Stato parte assicura ai lavoratori immigrati sul territorio la protezione richiesta conformemente alla legislazione in vigore.

Articolo 35

- a) Ciascun individuo ha il diritto di costituire dei sindacati o di aderire a dei sindacati e di praticare liberamente un'attività sindacale per difendere i suoi interessi;
- b) L'esercizio dei suoi diritti e libertà non può essere oggetto che delle sole restrizioni previste dalla legge in vigore e che sono necessarie per preservare la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, o per proteggere la salute pubblica, la morale pubblica e i diritti e le libertà altrui;
- c) Ciascuno Stato parte garantisce il diritto di sciopero nei limiti fissati dalla legislazione in vigore.

Articolo 36

Gli Stati parti garantiscono il diritto di ciascun cittadino alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.

Articolo 37

Il diritto allo sviluppo è uno dei diritti fondamentali dell'uomo e tutti gli Stati parti sono tenuti a stabilire le politiche di sviluppo e ad adottare le misure richieste per assicurare questo diritto.

È loro incombenza di adoperarsi per concretizzare i valori di solidarietà e di cooperazione tra loro e a livello internazionale al fine di eliminare la povertà e di realizzare lo sviluppo economico, sociale, culturale e politico. In virtù di questo, ciascun cittadino ha il diritto di partecipare alla realizzazione dello sviluppo, di contribuirvi e di beneficiare dei suoi risultati e dei suoi frutti.

Articolo 38

Ciascuno ha diritto ad un tenore di vita sufficiente per sé e la propria famiglia che gli assicuri il benessere ed una vita dignitosa, ivi compreso il cibo, l'abbigliamento, l'alloggio e i servizi ed ha inoltre il diritto ad un ambiente sano. Gli Stati parti prendono le misure necessarie in funzione delle loro risorse per assicurare questo diritto.

Articolo 39



- a) Gli Stati parti riconoscono il diritto a tutti i membri della società di fruire del miglior stato di salute fisica e mentale che possa essere desiderato e il diritto del cittadino di beneficiare gratuitamente dei servizi di salute di base e di accedere ai centri di cure mediche senza discriminazione alcuna;
- b) Le misure che gli Stati parti adotteranno comprendono le seguenti:
 - 1) sviluppo delle cure concernenti la salute di base e garanzie della gratuità dei servizi dei centri che forniscono queste cure e della facilità di accesso a questi centri ovunque essi siano e quale che sia la situazione economica;
 - 2) impegno di sforzi per combattere le malattie con mezzi preventivi e curativi in modo da ridurre la mortalità;
 - 3) azioni di sensibilizzazione ed educazione sanitaria;
 - 4) lotta contro le pratiche tradizionali pregiudizievoli della salute della persona;
 - 5) garanzia a ciascuno del nutrimento di base e dell'acqua potabile;
 - 6) lotta contro i fattori di inquinamento dell'ambiente e fornitura dei mezzi di bonifica del territorio;
 - 7) lotta contro il tabagismo, la droga e le sostanze psicotrope.

Articolo 40

- a) Gli Stati parti si impegnano ad assicurare alle persone mentalmente o fisicamente handicappate una vita decente che garantisca loro dignità e che rinforzi la loro autonomia e faciliti la loro partecipazione effettiva nella società;
- b) Gli Stati parti forniscono gratuitamente servizi sociali a tutte le persone handicappate, apportano a quelli tra di loro che ne hanno bisogno un sostegno materiale, direttamente o per mezzo della loro famiglia o della famiglia che si occupa di loro e fanno tutto quello che è necessario per evitare il loro ricovero in strutture. In tutti i casi gli Stati tengono conto dell'interesse superiore della persona handicappata;
- c) Gli Stati parti prendono tutte le disposizioni necessarie per lottare con tutti i mezzi possibili contro gli handicap, prevalentemente per mezzo di programmi di salute preventivi e sforzi di sensibilizzazione e di educazione;
- d) Gli Stati parti forniscono tutti i servizi di istruzione appropriati alle persone handicappate tenendo conto dell'importanza della loro integrazione nel sistema di insegnamento, così come dell'importanza della formazione professionale, della preparazione all'esercizio di un'attività professionale e del collocamento a un impiego appropriato nel settore pubblico o privato;
- e) Gli Stati parti forniscono tutti i servizi di salute appropriati alle persone handicappate, ivi compresi dei servizi di riabilitazione per la loro integrazione nella società;
- f) Gli Stati parti assicurano alle persone handicappate la possibilità di utilizzare tutti i servizi collettivi pubblici e privati.

Articolo 41

- a) L'alfabetizzazione è un imperativo per gli Stati e ciascuno ha diritto all'educazione;
- b) Gli Stati parti garantiscono ai loro cittadini la gratuità dell'istruzione almeno al livello primario e fondamentale. L'istruzione primaria in tutte le sue forme e in tutte le sue tappe è obbligatoria e accessibile a tutti senza discriminazioni;



- c) Gli Stati parti prendono in tutti gli ambiti le misure appropriate per assicurare l'uguaglianza tra uomo e donna in vista del perseguitamento degli obiettivi dello sviluppo;
- d) Gli Stati parti garantiscono un'istruzione che miri allo sviluppo dell'essere umano ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- e) Gli Stati parti lavorano per informarsi ai principi relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, ai programmi e alle attività educative, ai programmi pedagogici e di formazione tanto ufficiali che non ufficiali;
- f) Gli Stati parti garantiscono la messa in opera dei meccanismi richiesti per assicurare l'educazione permanente a tutti i cittadini e stabiliscono dei piani nazionali per l'educazione degli adulti.

Articolo 42

- a) Ciascuno ha il diritto di partecipare alla vita culturale e di beneficiare dei frutti del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
- b) Gli Stati parti si impegnano a rispettare la libertà della ricerca scientifica e della creatività e garantiscono la protezione degli interessi morali e materiali legati alla produzione scientifica, letteraria o artistica;
- c) Gli Stati parti si sforzano di agire in comune e di rinforzare la cooperazione tra loro a tutti i livelli con la piena partecipazione degli intellettuali e degli inventori e della loro organizzazione in vista di elaborare ed applicare dei programmi ricreativi, culturali, artistici e scientifici.

Articolo 43

Nessuna disposizione della presente Carta sarà interpretata in maniera tale da portare attentato ai diritti ed alle libertà protette dalle leggi interne degli Stati parti o enunciate negli strumenti internazionali e regionali relativi ai diritti dell'uomo che gli Stati parti hanno adottato o ratificato, ivi compresi i diritti della donna, del bambino e delle persone appartenenti a minoranze.

Articolo 44

Gli Stati parti si impegnano, nel caso in cui le loro disposizioni legislative o altre in vigore non garantiscano in maniera effettiva la messa in opera dei diritti enunciati nella presente Carta, a prendere, conformemente alle loro procedure costituzionali ed alle disposizioni della presente Carta, le misure legislative o altre necessarie a questo effetto.

Articolo 45

- a) È istituito, in virtù della presente Carta, un Comitato arabo dei diritti dell'uomo, di seguito denominato "il Comitato". Il Comitato è composto da sette membri eletti a scrutinio segreto dagli Stati parti della presente Carta;
- b) Il Comitato è formato da persone provenienti dagli Stati parti della presente Carta che devono essere delle personalità aventi una grande esperienza e competenza



nello svolgimento dell'attività del Comitato. I membri del Comitato esercitano le loro funzioni a titolo personale ed in tutta indipendenza ed imparzialità;

c) Il Comitato non può comprendere tra i suoi membri più di un rappresentante di ogni Stato parte; tale membro non è rieleggibile che una volta sola. È tenuto conto del principio dell'alternanza;

d) I membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni, essendo inteso che il mandato di tre dei membri eletti alla prima elezione, che saranno designati per sorteggio, prenderà fine all'ultimo dei due anni;

e) Sei mesi prima della data dell' elezione, il Segretario generale della Lega degli Stati arabi invita gli Stati parti a designare i loro candidati in un periodo di tre mesi, egli comunica loro la lista dei candidati due mesi prima della data dell'elezione. Sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Nel caso in cui i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti superino il numero richiesto al fine di ottenere un numero uguale di voti per due candidati o più, si procede ad un nuovo sorteggio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Se c'è di nuovo uguaglianza, i membri da eleggere saranno tirati a sorte. La prima elezione dei membri del Comitato ha luogo al più tardi dopo sei mesi dall'entrata in vigore della Carta;

f) Il Segretario generale invita gli Stati parti ad una riunione dedicata all' elezione dei membri del Comitato che ha luogo presso la sede della Lega degli Stati arabi. Il quorum è costituito dalla maggioranza degli Stati parti. Se non viene raggiunto, il Segretario generale convoca una nuova riunione alla quale deve partecipare almeno un terzo degli Stati parti. Se il quorum non è ancora stato raggiunto il Segretario generale convoca una terza riunione che si terrà quale che sia il numero degli Stati parti presente;

g) La prima riunione del Comitato è convocata dal Segretario generale. Nel corso di questa riunione, il Comitato elegge il suo Presidente tra i suoi membri, per un mandato di due anni rinnovabile una sola volta per un uguale periodo di tempo. Il Comitato stabilisce il suo statuto ed il suo regolamento interno e fissa la periodicità delle sue riunioni. Il Comitato tiene le sue riunioni presso la sede della Lega degli Stati arabi. Può anche riunirsi in qualunque altro Stato parte della presente carta su invito di quest'ultimo.

Articolo 46

a) Se, con l'avviso unanime degli altri Stati membri, un membro del Comitato ha cessato di completare le sue funzioni per qualunque causa che non sia un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale della Lega degli Stati arabi che dichiara allora vacante il posto occupato dal suddetto membro;

b) In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale della Lega degli Stati arabi, che dichiara il seggio vacante a partire dalla data del decesso o da quella dalla quale le dimissioni prendono effetto;

c) Allorché una vacanza è dichiarata conformemente ai paragrafi a) e b) di cui sopra, e che il mandato del membro da rimpiazzare non si completi nei sei mesi che seguono la data alla quale la vacanza è stata dichiarata, il Segretario generale della Lega degli Stati arabi ne avvisa gli Stati parti della presente Carta che possono, in un



periodo di due mesi, designare dei candidati conformemente alle disposizioni dell'articolo 45 al fine di ricoprire il seggio vacante;

d) Il Segretario generale della Lega degli Stati arabi compila la lista alfabetica di tutti i candidati così presentati e la comunica agli Stati parti della presente Carta. L'elezione per ricoprire il seggio vacante ha in seguito luogo conformemente alle disposizioni pertinenti;

e) Ogni membro del Comitato eletto a un seggio dichiarato vacante conformemente ai paragrafi a) e b) siede presso il Comitato fino alla fine della parte restante del mandato del membro il cui seggio è divenuto vacante, conformemente alle disposizioni dei suddetti paragrafi;

f) Il Segretario generale stanzia per il budget della Lega degli Stati arabi le risorse finanziarie e umane e i mezzi materiali di cui il Comitato ha bisogno per svolgere efficacemente le sue funzioni. I membri del Comitato sono considerati, per quanto concerne la remunerazione ed il rimborso delle spese, come degli esperti del Segretariato.

Articolo 47

Gli Stati parti si impegnano ad assicurare ai membri del Comitato le immunità necessarie per proteggerli contro qualunque forma di impedimento, di pressione morale o materiale o dalle persecuzioni giudiziarie in conseguenza delle posizioni che essi prendono o delle dichiarazioni fatte nell'esercizio delle funzioni in quanto membri del Comitato.

Articolo 48

a) Gli Stati parti si impegnano a presentare al Segretario generale della Lega degli Stati arabi dei rapporti sulle misure che essi avranno preso per dare efficacia ai diritti ed alle libertà contemplate nella presente Carta e sui progressi realizzati nell'esercizio di tali diritti. Il Segretario generale trasmette questi rapporti al Comitato affinché esso gli esamini;

b) Gli Stati parti presentano un rapporto iniziale al Comitato entro il periodo di un anno a far data dall' entrata in vigore della Carta per ciascuno di essi e un rapporto periodico ogni tre anni. Il Comitato può domandare agli Stati parti delle informazioni supplementari destinate all'applicazione della Carta;

c) Il Comitato studia in seduta pubblica i rapporti presentati dagli Stati parti conformemente al paragrafo b) del presente articolo in presenza e con la partecipazione al dibattito del rappresentante dello Stato in questione;

d) Il Comitato esamina il rapporto, fa delle osservazioni e formula le raccomandazioni richieste conformemente agli obiettivi della Carta;

e) Il Comitato presenta un rapporto annuale contenente le sue osservazioni e le sue raccomandazioni al Consiglio della Lega con l'intermediazione del Segretario generale;

f) I rapporti, le osservazioni finali e le raccomandazioni del Comitato sono dei documenti pubblici ai quali il Comitato assicura una larga diffusione.

Articolo 49



- a) Il Segretario generale della Lega degli Stati arabi sottopone la presente Carta, una volta che il Consiglio della Lega l'abbia approvata, agli Stati membri per la firma, la ratifica o l'adesione;
- b) La presente Carta prende effetto due mesi dopo la data del deposito del settimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretariato della Lega degli Stati arabi;
- c) Dopo la sua entrata in vigore, la presente Carta avrà effetto per ogni Stato due mesi dopo che esso avrà depositato il suo documento di ratifica o di adesione presso il Segretariato;
- d) Il Segretario generale informa gli Stati parti del deposito di questo documento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

Ogni Stato parte può, per l'intermediazione del Segretario generale, presentare per iscritto proposte per modificare la presente Carta. Dopo la notifica di queste proposte agli altri Stati aderenti, il Segretario generale invita questi ultimi ad esaminarle in vista della loro approvazione prima che esse siano presentate al Consiglio della Lega degli Stati arabi per essere adottate.

Articolo 51

Le modifiche prendono effetto per gli Stati parti che le hanno approvate una volta che siano state approvate dai due terzi degli Stati aderenti alla Carta.

Articolo 52

Ogni Stato parte può proporre dei protocolli facoltativi addizionali alla presente Carta e quelli che sono adottati secondo le modalità usate per l'adozione delle modifiche apportate alla Carta.

Articolo 53

- a) Ogni Stato parte può, firmando la presente Carta, depositando gli strumenti di ratifica ad essa relativi o ad essa aderenti, apporre una riserva su uno degli articoli a condizione che questa riserva non sia incompatibile con l'oggetto della Carta;
- b) Ogni Stato parte che ha apposto una riserva in applicazione del paragrafo a) del presente articolo può in ogni momento revocare tale riserva depositando una notifica al Segretario generale della Lega degli Stati arabi;
- c) Il Segretario generale notifica agli Stati parti le riserve apposte e le domande di revoca.